



Comune di Vottignasco

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Edizione 2026

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento 3
Art. 2 – Finalità 3
Art. 3 – Composizione del Servizio 3
Art. 4 – Il Sindaco 4
Art. 4 bis – Il Vice-Sindaco 5
Art. 5 – Assessore/Consigliere con delega alla Protezione Civile 5
Art. 6 – Comitato Comunale di Protezione Civile 5
Art. 7 – Unità di Crisi 7
Art. 8 – Servizio Protezione Civile 8
Art. 9 – Volontariato 9
Art. 10 – Sala Operativa di Coordinamento, presso il C.O.C. 9
Art. 11 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 10
Art. 12 – Altre componenti operative di supporto 10
Art. 13 – Personale e dotazioni del Comune 11
Art. 14 – Il Piano Comunale di protezione civile 11
Art. 15 – Le Fasi di Gestione dell'emergenza 11
Art. 16 – Spese di funzionamento 12

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento Comunale delle Strutture di Protezione Civile disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Strutture comunali di Protezione Civile, il cui compito è svolgere il Servizio di Protezione Civile a livello comunale.

La base normativa di riferimento è costituita dal *Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore nel provvedimento 6 febbraio 2018)[1] e dalla *Direttiva del 30 aprile 2021 – Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio 2021)[2].

Art. 2 – Finalità

Il Comune, attraverso il Piano Comunale di Protezione Civile, intende attuare lo svolgimento del Servizio di Protezione Civile, di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio di pubblica utilità ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti.

Art. 3 – Composizione del Servizio

Il Servizio di Protezione Civile viene attuato attraverso la Struttura Comunale di Protezione Civile, così composta:

a. <u>Organi Politici</u>

- Sindaco e/o Vice-Sindaco
- Assessore con delega alla Protezione Civile
- Comitato comunale di protezione civile (vedasi Art. 6)

b. <u>Organi Tecnico/Operativi</u>

- Unità di Crisi, costituta da:
 - Componenti le Funzioni di Supporto
 - Componenti di supporto tecnico (se individuati)
- Servizio Protezione Civile comunale

[1] https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018--codice-della-protezione-civile/

[2] https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-30-aprile-2021-0/

- Altre strutture operative (se presenti)

Art. 4 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'Autorità di Protezione Civile in ambito comunale.
2. Il Sindaco è responsabile:
 - del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di Protezione Civile;
 - della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice della Protezione Civile, esercitate dalle strutture di propria competenza;
 - della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di Protezione Civile;
 - dell'articolazione delle strutture preposte all'esercizio delle funzioni di Protezione Civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
 - dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.
3. Il Sindaco, durante il tempo ordinario ha il compito di promuovere le attività di previsione, prevenzione, informazione e sensibilizzazione in tema di Protezione Civile; al verificarsi dell'emergenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari per fronteggiare l'emergenza.
4. Il Sindaco nomina un vice in grado di svolgere le medesime funzioni.
5. Il Sindaco, nello svolgimento dei suoi compiti, si avvale del supporto del Comitato Comunale di Protezione Civile e del Centro operativo Comunale (C.O.C.).
6. Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile in ambito comunale, al verificarsi dell'emergenza, attiva autonomamente le procedure definite nel Piano Comunale di Protezione Civile. In particolare:
 - attiva, se necessario, l'Unità di Crisi Comunale;
 - attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
 - impiega le risorse umane e materiali di cui dispone;
 - attiva il Volontariato Comunale di Protezione Civile;
 - allerta e mantiene costantemente informati la popolazione e gli Enti sovraordinati sugli sviluppi della situazione in rapporto all'evento;
 - esercita i poteri di ordinanza per ragioni contingibili e urgenti;
 - richiede, se necessario, il supporto degli Enti ed Organi sovraordinati.
7. Quando l'emergenza non può essere fronteggiate con i soli mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto. A tal fine, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4 bis – Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco svolge i compiti del Sindaco, indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, quando il Sindaco è assente o impossibilitato a svolgere i propri compiti.

Art. 5 – Assessore/Consigliere con delega alla Protezione Civile

1. È facoltà del Sindaco attribuire *a un assessore / ad uno dei consiglieri* la delega in materia di protezione civile.
2. Il compito di tale figura politica, nella struttura comunale di protezione civile, è quello di dare attuazione alle politiche relative alla protezione civile attuate dalla Giunta Comunale, curando la divulgazione del Piano Comunale presso la cittadinanza e di coadiuvare il Sindaco nella gestione delle situazioni di emergenza.
3. *Il consigliere / L'assessore* è altresì componente di diritto del comitato Comunale di Protezione Civile.
4. *Il consigliere / L'assessore* è inoltre chiamato a sostituire il Sindaco nella direzione delle operazioni di emergenza nelle calamità, nel caso in cui il Sindaco ed il vicesindaco fossero impossibilitati, oppure irreperibili nella immediatezza.

Art. 6 – Comitato Comunale di Protezione Civile

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile (abbreviato in "Comitato") è l'organo politico, propositivo, di indirizzo e di controllo, della struttura comunale di Protezione Civile.
2. Il Comitato viene costituto con atto del Sindaco ed è composto da:
 - Sindaco (o suo delegato), che presiede e convoca il comitato;
 - Vice-Sindaco;
 - Assessore
3. Il Comitato può esprimere pareri circa i temi posti nell'ordine del giorno inerenti il miglioramento, l'adeguamento, la verifica e la promozione del Sistema di Protezione Civile comunale.
4. Il Comitato collabora con gli altri soggetti della struttura comunale (Art. 2) al fine di promuovere il miglioramento della Struttura Comunale di Protezione Civile, il reperimento delle attrezzature e mezzi utili per le attività di Protezione Civile, l'aggiornamento del presente Regolamento delle Strutture Comunali di Protezione Civile, l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, la sua diffusione tra la popolazione e la sensibilizzazione circa il ruolo del volontariato in materia di Protezione Civile anche finalizzata alla creazione di un gruppo di volontariato comunale.

5. Il comitato si riunisce, di norma, prima dell'approvazione (Giunta o Consiglio) di modifiche al Piano Comunale di Protezione Civile. Si riunisce inoltre, su stimolo di uno dei componenti, ogniqualvolta si renda necessario al fine di esaminare situazioni di particolare rilevanza e tali da richiedere modifiche e provvedimenti urgenti in merito alla pianificazione approvata.
6. I componenti del comitato sono convocati dal Sindaco (o dal suo vice) tramite mail, posta elettronica certificata, telefonate, SMS, App di messaggistica, con un adeguato anticipo rispetto alla data dell'incontro programmato.
7. Il Comitato può essere convocato in riunione anche in seguito ad emanazioni di Allerte o durante le emergenze, a seguito di valutazioni portate a termine dal Sindaco, in accordo con il C.O.C., circa la situazione corrente. In caso di convocazione, i componenti del Comitato sono convocati con gli stessi mezzi di comunicazioni individuati per l'Unità di Crisi al punto 5 dell'Articolo 7 (telefonate, SMS, App di messaggistica, pec).
8. Il Comitato sviluppa iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione, circa i rischi presenti sul territorio e le misure di autoprotezione.
9. Il Comitato si dota di un proprio regolamento interno.
10. Il Comitato rimane in carica fino alla fine del mandato amministrativo ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 7 – Unità di Crisi

1. L'Unità di Crisi è l'organo tecnico-operativo di supporto al Comitato Comunale di Protezione Civile, per le attività di direzione unitaria, di gestione e di coordinamento della risposta di Protezione Civile agli eventi.
2. La struttura dell'Unità di Crisi, come previsto dall' art. 7 del Regolamento Regionale, è presieduta dal Sindaco o dall' Assessore delegato, coordinata dal Direttore della Direzione competente per la Protezione Civile ed è composta dai Direttori delle Direzioni Comunali le cui attribuzioni funzionali concorrono alle attività di Protezione Civile.
3. L'Unità di Crisi è attivata con disposizione dal Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
4. L'organizzazione dell'Unità di Crisis è basata sul modello descritto dalla *Direttiva 30 Aprile 2021 – Indirizzi di predisposizione dei Piani di Protezione Civile*, che prevede la istituzione di Funzioni di Supporto, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale, al fine di gestire al meglio l'emergenza.

 Le Funzioni di Supporto possono essere accorpate in "macro-funzioni", al fine di dimensionare e organizzare l'Unità di Crisi sulla base delle risorse comunali disponibili e della struttura comunale, in modo da renderla la più funzionale ed efficiente possibile.

 L'Unità di Crisi può, a seconda delle esigenze, essere attivata in "forma ridotta" con le sole Funzioni di supporto che si ritengono necessarie ed in relazioni alle condizioni specifiche.
5. I componenti dell'Unità di Crisi sono convocati dal Sindaco (o dal suo vice) con modalità che tengano conto delle esigene di immediatezza e di ridondanza. Sulla base di tali esigenze, i mezzi di comunicazione individuati sono: telefonata, SMS, App di messaggistica[3], posta elettronica certificata (pec).
6. I responsabili delle Funzioni di Supporto devono assicurare la loro pronta reperibilità e partecipazione in caso di convocazione dell'Unità di Crisi, ponendo in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza e raccordandosi tra loro.
7. Il responsabile di ciascuna funzione, durante tutto il periodo d'attivazione dell'Unità di Crisi, dovrà redigere e mantenere costantemente aggiornato un report riepilogativo dell'attività svolta e dei dati rilevati.

[3] A titolo di esempio si citano le note App "Whatsapp" e "Telegram", che sfruttano la connessione dati del telefono. A tal proposito è consigliato l'impiego di entrambe le App, sia perché consentono di creare "gruppi di messaggistica" aperti a più persone, sia perché sfruttano due sistemi di server diversi, e dunque è molto improbabile che entrambe le App non funzioni nello stesso momento.

8. Possono essere invitati alle riunioni dell'Unità di Crisi rappresentanti di altri enti, tecnici o professionisti con funzioni di consulenza tecnica e supporto alle decisioni.
9. Tutti i settori e gli uffici dell'amministrazione comunale, durante le emergenze di protezione civile, metterrano a disposizione del Sindaco e dell'Unità di Crisi risorse e personale con assoluta priorità. Tutto il personale comunale può essere chiamato a concorrere in base alle specifiche compenteze personali.
10. Tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza è tenuto a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
11. L'Unità di Crisi prevede periodicamente esercitazioni al fine di velocizzare l'applicazione delle procedere e verificare la funzionalità delle stesse, con l'obiettivo di migliorare il Sistema di protezione civile comunale.
12. L'attivazione dell'Unità di Crisi avviene tramite ordinanza, il cui modello si trova nel *documento 1.B.4* del Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 8 – Servizio Protezione Civile

Il Servizio Protezione Civile assicura lo svolgimento delle attività e l'espletamento delle funzioni che vengono individuate dalla normativa vigente.

Pertanto in generale il Servizio Protezione Civile ha compiti tecnici e amministrativi di coordinamento delle attività svolte dai settori del Comune sia in tempi ordinari che di emergenza.

In particolare:

- con riferimento alla funzione relativa all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi il Servizio Protezione Civile esercita attività di vigilanza diretta, intesa come monitoraggio, nell'ambito dell'intero territorio Comunale, sia utilizzando tutte le potenzialità tecniche a disposizione sia attraverso il presidio fisico del territorio garantito da personale dipendente e volontario anche attraverso forme di convenzione;
- per quanto attiene l'impiego del volontariato di Protezione Civile, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, il Servizio Protezione Civile cura la formazione e l'aggiornamento in materia dei volontari del Gruppo Comunale (se istituito) e del personale dipendente;
- in ottemperanza dei disposti di cui sopra ed in considerazione del fatto che l'informazione ai cittadini sui pericoli a cui sono esposti e sui comportamenti da adottare è un importante fattore di mitigazione del rischio il Servizio Protezione Civile, previo il coinvolgimento di tutta la struttura comunale, coordina l'attività divulgativa sulle

tematiche di protezione civile e promuove periodiche campagne d'informazione alla cittadinanza;

- cura la predisposizione il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- sovraintende all'attivazione delle procedure in caso di evento.

Il personale del Servizio Protezione Civile concorre con tutto il personale del'Ente alla predisposizione di turni di reperibilità h 24 in modo che sia assicurato l'espletamento delle attività e funzioni di cui sopra anche in orari diversi dall'orario di servizio garantendo in particolare:

- l'espletamento delle corrette procedure di allertamento dei responsabili della struttura comunale di Protezione Civile in base a quanto previsto dal Sistema Regionale di Allertamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile;
- a seguito di sopralluogo l'attivazione delle strutture preposte agli interventi operativi.

Art. 9 – Volontariato

Il Servizio Protezione Civile si avvale della collaborazione delle Associazioni di Volontariato di protezione civile che operano sul territorio comunale e con le quali il Comune ha stipulato convezioni e/o accordi.

Le Associazioni di Volontariato di protezione civile sono rappresentate all'interno del Coordinamento Comunale del Volontariato di protezione civile che è composto da un rappresentante per ogni Associazione. (SE ESISTENTE)

Le Associazioni di volontariato di protezione civile collaborano con il Comune, per le rispettive capacità, competenze ed operatività in attività di protezione civile sia in tempi ordinari che di emergenza secondo quanto indicato dal D.Lgs. 1/18.

Art. 10 – Sala Operativa di Coordinamento, presso il C.O.C.

1. Con delibera di Giunta Comunale si individuano i locali ove si insedierà il C.O.C. per gestire l'emergenza; tali locali devono essere facilmente raggiungibili, ubicati in un'area sicura rispetto ai rischi del territorio, insediati in edifici possibilmente anti-sismici.
2. In via preliminare, stante la collocazione sicura rispetto ai principali rischi e baricentrica verso il territorio, il Comune può individuare la sede del C.O.C. presso il Municipio oppure presso sedi alternative ritenute idonee.
3. Da un punto di vista logistico, la sede del C.O.C. deve prevedere almeno due aree specifiche:

- Area comunicazioni: vengono raccolte informazioni dalla zona colpita e vengono emesse comunicazioni alla cittadinanza;
- Sala operativa: il Sindaco, coadiuvato dai referenti delle Funzioni di Supporto, ordina e dirige gli interventi. L'accesso alla sala operativa è consentito solamente ai componenti dell'Unità di Crisi e agli addetti specificatamente autorizzati.

4. All'interno della sede deve essere presente materiale di cancelleria e attrezzatura tecnica per la corretta gestione dell'emergenza e per la propria autonomia, in particolare gruppi elettrogeni autonomi e impianti di comunicazione e telecomunicazione.

Art. 11 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Sindaco (in caso di impedimenot il Vice Sindaco e/o l'Assessore Delegato), in presenza di evento assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso avvalendosi del Centro Operativo Comunale costituito

- dal Comitato Comunale di Protezione Civile;
- dai responsabili delle Funzioni di Supporto (Unità di Crisi);
- dai referenti delle componenti di supporto da attivarsi in base alle necessità rilevate.

Art. 12 – Altre componenti operative di supporto

1. Le componenti operative di supporto possono essere ricercate fra:
 - i soggetti che erogano servizi pubblici e servizi essenziali;
 - che garantiscono servizi per conto dello stato
 - da società e soggetti esterni all'amministrazione comunale che, erogando servizi all'ente, possono essere coinvolte nella gestione delle emergenze.
2. Le componenti operative sono attivate dal Sindaco o dalla Funzione di Supporto specifica dell'Unità di Crisi primariamente durante le emergenze, al fine di supportare Sindaco e l'Unità di Crisi nel supporto alla popolazione e nel superamento dell'emergenza.
3. Le strutture operative possono anche essere chiamate a svolgere attività in tempo ordinario, principalmente dedicate al monitoraggio, alla formazione, alle esercitazioni, all'informazione della popolazione, all'attività di aggiornamento del piano comunale di protezione civile e a tutte quelle attività che vanno a costituire la "prevenzione non strutturale" nel senso più ampio possibile.

Art. 13 – Personale e dotazioni del Comune

Il Comune aggiorna annualmente, ove necessario, l'elenco allegato al Piano di Protezione Civile, del personale, delle strutture, dei locali, dei relativi arredi, e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del Servizio di Protezione Civile.

Art. 14 – Il Piano Comunale di protezione civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche del territorio e ai criteri di massima per la pianificazione comunale definiti dalla normativa di settore (nazionale e regionale) evidenzia l'organizzazione della struttura di Protezione Civile e le procedure da attuare prima, durante e dopo un'emergenza.

Il Piano Comunale deve contenere:

- descrizione del territorio;
- analisi dei rischi presenti;
- individuazione delle funzioni di risposta e dei relativi responsabili;
- indicazione delle procedure d'intervento.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

Gli eventuali adeguamenti derivanti da modifiche della dotazione organica, della cartografia, delle banche dati e della modulistica vengono effettuati con Determina Dirigenziale/Delibera di Giunta con comunicazione annuale al Consiglio Comunale.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è sottoposto ad aggiornamento con cadenza al massimo triennale o qualora gli eventi lo richiedano.

Art. 15 – Le Fasi di Gestione dell'emergenza

Il sistema di allertamento e la risposta del sistema di Protezione Civile, in Regione Piemonte, sono disciplinati dalla DGR 59/7320 del 30.07.2018. Uno dei concetti fondamentali è la distinzione tra "Livello di Allerta" e "Fase Operativa", rappresentato graficamente nell'immagine seguente.

- Il livello di Allerta indica quali sono i possibili effetti al suolo.
- La Fase Operativa indica quali azioni devono essere intraprese per limitare e fronteggiare tali effetti.

A ciascun livello di Allerta è associata una "**Fase operativa minima**", che deve essere attivata ogni qual volta si presenti il livello di Allerta ad essa collegata. Le Allerte GIALLE e ARANCIONI conducono alla **Fase operativa minima di Attenzione**, mentre le Allerte ROSSE conducono alla **fase operativa minima di pre-Allarme**.

A seguito di valutazioni delle condizioni locali di rischio e di possibili effetti al suolo, è anche possibile dichiarare una fase operativa superiore a quella minima.

Tale possibilità deriva dal concetto stesso di Livello di Allerta, che indica la probabilità che in una data area (Zona di Allerta) si possano verificare certi eventi: in quei territori dove gli effetti al suolo effettivamente si verificano diventa necessario mettere in campo azioni più mirate e ingenti, e dunque occorre innalzare la fase operativa.

Art. 16 – Spese di funzionamento

Per il corretto funzionamento degli organi e delle strutture comunali di Protezione Civile viene quantificata una quota annuale da stanziarsi nel bilancio di previsione.

Il fondo spesa così costituito potrà anche servire per la copertura dei costi annuali di gestione, di rinnovo ed implementazione dei macchinari, attrezzature ed apparati.